

Repertorio 209887

Raccolta 35913

ATTO DI PRECISAZIONE E RETTIFICA DELLO STATUTO DEL CLUB ALPINO

ITALIANO - REGIONE LIGURIA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventicinque, il giorno sedici del mese di giugno

(16 giugno 2025)

in Torino, nel mio studio in Corso Vinzaglio n. 3.

Innanzi a me Dottor ENRICO MAMBRETTI, Notaio in Torino,
iscritto al Collegio dei Distretti Riuniti di Torino e Pinero-
lo, è presente il signor:

- MANFREDI ROBERTO, nato a Genova (GE) il 25 giugno 1961, do-
miciliato per la carica in Genova (GE), Galleria Giuseppe Maz-
zini n. 7/3, che interviene al presente atto nella sua qualità
di Presidente del Comitato Direttivo dell'Associazione:

- "**CLUB ALPINO ITALIANO - REGIONE LIGURIA**", con sede in Geno-
va (GE), Galleria Giuseppe Mazzini n. 7/3, codice fiscale
95112610100, di nazionalità italiana, a quanto infra autoriz-
zato da verbale di assemblea dell'Associazione a rogito del
Notaio Paolo Torrente di Genova in data 30 marzo 2021, rep. n.
32657/14903 registrato a Genova in data 30 marzo 2021 al n.
11788.

Detto comparente - della cui personale identità io Notaio sono
certo - mi chiede di ricevere il presente atto con il quale

PREMESSO

=== che con delibera dell'assemblea straordinaria degli as-

Registrato
a Torino 1
il **19 giugno 2025**
n. **31638**
Serie **1T**
pagati € **200,00**



Firmato digitalmente da
ENRICO MAMBRETTI
C: IT
O: DISTRETTO NOTARILE DI
TORINO:80083440018

sociati a rogito del Notaio Paolo Torrente di Genova in data 30 marzo 2021, repertorio numero 32657/14903, registrata a Genova in data 30 marzo 2021 al n. 11788, è stato approvato integralmente ed in ogni suo articolo il nuovo testo dello Statuto, al fine di adeguarlo alla normativa del terzo settore;

=== che la Segreteria RUNTS dell'Ufficio Liguria, precisando che il periodo di osservazione parte dall'iscrizione nel Registro, ovvero dal 14 aprile 2021 al 5 novembre 2023, data di cancellazione dell'Associazione dal RUNTS, ha evidenziato le seguenti criticità, segnalando le seguenti richieste:

- obbligatorietà da parte dell'Ente a compilare la sezione Compagine sociale persone non fisiche, indicando se gli enti associati sono affini o non affini alla natura dell'ente;

- allegare lo statuto vigente con estremi di registrazione;

- prevedere che lo statuto disciplini l'ammissione a socio, la sua gestione ed eventuale appellabilità delle decisioni in merito; nonché disciplini i quorum costitutivi e deliberativi delle assemblee e vengano indicati i compiti dell'assemblea ordinaria e straordinaria;

- conformare l'art. 19 sullo scioglimento alle disposizioni normative RUNTS e precisare i quorum di validità e di delibera;

=== che si intende quindi, anche al fine di iscrivere nuovamente l'Associazione al RUNTS, nella sezione "Altri Enti del Terzo Settore" (art. 46, comma 1, lett. g) del C.T.S.), appro-

vare un nuovo ed aggiornato testo dello Statuto.

QUANTO SOPRA PREMESSO

e dedotto come parte integrante e sostanziale del presente atto, si conviene e stipula quanto segue:

L'Associazione "CLUB ALPINO ITALIANO - REGIONE LIGURIA", in persona di chi sopra, al fine di iscriversi nuovamente nel **Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS)** nella sezione "Altri Enti del Terzo Settore" (art. 46, comma 1, lett. g) del C.T.S.) e a precisazione e rettifica di quanto richiesto dalla Segreteria RUNTS dell'Ufficio Liguria e descritto in premessa, mi esibisce e consegna lo **statuto** adeguato alla normativa di cui al Codice del Terzo settore.

In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, sezione Altri enti del terzo settore, istituito ai sensi del D.Lgs.117/2017, l'ente ha l'obbligo di inserire l'acronimo "ETS" o la locuzione "Ente del Terzo Settore" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Viene quindi allegato al presente atto sotto la lettera **"A"**, omessane la lettura da parte di me Notaio per espresso consenso avuto dal comparente, previe regolari sottoscrizioni, il testo rettificato dello Statuto dell'Associazione.

Le spese di quest'atto, inerenti e conseguenti, sono convenute a carico dell'Associazione, richiedendosi l'applicazione

dell'imposta fissa di registro e l'esenzione dall'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 3 del T.U.S., nonchè dell'art. 82 del CTS.

Ai sensi della vigente normativa in materia, il comparente prende atto che il notaio rogante è il "titolare del trattamento" dei "dati personali" contenuti nel presente contratto (e nella sua documentazione preparatoria) e che lo stesso, in quanto libero professionista iscritto in albi o elenchi professionali, è stato autorizzato al loro trattamento, anche in mancanza del consenso del comparente.

Richiesto, ho ricevuto io Notaio quest'atto da me scritto in parte ed in parte da persona di mia fiducia, parte a mano e parte a macchina conformemente a legge, e da me letto al comparente che, a mio interpello, lo approva e con me si sottoscrive alle ore diciassette.

Occupi di due fogli tre intere pagine e fin qui della quarta.

In originale firmato:

Manfredi Roberto

NOTAIO ENRICO MAMBRETTI

STATUTO DEL CLUB ALPINO ITALIANO - REGIONE LIGURIA

Art. 1 - Costituzione e finalità

1. Il Club Alpino Italiano - Regione Liguria, fondato a Vernaria Reale il 20 novembre 2005 quale Raggruppamento Regionale (GR) dei soci e delle sezioni del CAI appartenenti alla Regione Liguria, in breve CAI Liguria, è costituito quale Ente del Terzo Settore ai sensi del D.Lgs. 117/2017, del codice civile e della normativa in materia, assume la forma giuridica di associazione e concorre al conseguimento dei fini istituzionali del Club Alpino Italiano (CAI) e cioè:

a. perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i. (Codice del Terzo Settore), aventi ad oggetto: interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali (art. 5, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 117/2017), nonché interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del D.Lgs 42/2004 e successive modificazioni (art. 5, comma 1, lett. f) del D.Lgs. 117/2017);

b. promuovere, in relazione a quanto sopra esposto, l'alpinismo in ogni sua manifestazione, la conoscenza e lo studio

delle montagne, specie quelle del territorio in cui svolge l'attività sociale, e la tutela del loro ambiente naturale.

In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, sezione Altri enti del terzo settore, istituito ai sensi del D.Lgs.117/2017, l'ente ha l'obbligo di inserire l'acronimo "ETS" o la locuzione "Ente del Terzo Settore" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

2. Resta ferma la comune identità nazionale e l'appartenenza dei soci e delle sezioni all'unico Club Alpino Italiano, il quale è presente in Liguria continuativamente dal 1880.

3. Il CAI Liguria è costituito ai sensi dell'articolo 32 dello Statuto del CAI, ha quale riferimento normativo il D.Lgs 117/2017 e s.m.i., e opera in costante conformità allo Statuto e al Regolamento Generale del CAI nonché ai programmi di indirizzo adottati dall'Assemblea Regionale dei Delegati e alle deliberazioni degli organi centrali del CAI, non ha scopo di lucro, è indipendente, apartitico, aconfessionale ed improntato ai principi di democraticità.

4. Il CAI Liguria ha inoltre per scopo di:

a. perseguire il coordinato conseguimento dei fini istituzionali del CAI da parte delle Sezioni nelle loro zone di attività;

b. rapportarsi con la Regione Liguria nei settori nei quali la stessa ha potere legislativo.

5. Il CAI Liguria è Ente del Terzo Settore; esso è struttura territoriale del Club Alpino Italiano, di cui fa parte a tutti gli effetti, e soggetto di diritto privato dotato di proprio ordinamento, che gli assicura autonomia organizzativa, funzionale e patrimoniale.

6. Il CAI Liguria può inoltre esercitare, con riferimento all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e smi, attività diverse, secondarie e strumentali, anche a carattere commerciale, funzionali al conseguimento dei suoi scopi istituzionali, e tra esse, a titolo esemplificativo:

a. conclusione di contratti d'affitto, di locazione o di comodato di immobili o di mobili e di godimento in senso lato;

b. erogazione di servizi di pubblicità e sponsorizzazione;

c. assunzione di partecipazione in enti e/o associazioni di secondo grado, purchè finalizzate e connesse al perseguimento delle finalità statutarie;

d. organizzazione e gestione di palestre di arrampicata indoor (fisse) e outdoor (mobili) per i soci e le sezioni dell'area territoriale di riferimento;

e. organizzazione e gestione di ogni altra attrezzatura/impianto per attività motoria e sportiva (indoor/outdoor, training, test, ecc.).

7. I Soci del CAI Liguria sono le Sezioni liguri e i Soci delle stesse. Chi intende aderire al CAI Liguria e quindi di-

ventare socio del Club Alpino Italiano, ai sensi degli artt. 9-10-11 dello Statuto CAI e dell'art. 10 del Regolamento Cai, nel rispetto dell'art. 23 del D.Lgs 117/2017 e s.m.i., deve presentare domanda al consiglio direttivo della sezione della Liguria presso la quale desidera essere iscritto, completa dei propri dati anagrafici, codice fiscale, indirizzo mail, su apposito modulo (anche on line) completo di espressa autorizzazione al trattamento dati e deve pagare la quota di ammissione e la quota associativa prevista. Il consiglio direttivo della sezione, alla quale è stata presentata la domanda, decide sull'accettazione.

8. Per i diritti e i doveri dei soci si applica l'art. 9 dello Statuto CAI nel rispetto dell'art. 23 del D.Lgs 117/2017 e s.m.i. In ogni caso, tutti i Soci hanno parità di diritti e doveri e possono, in caso di rigetto della loro domanda di ammissione o di loro esclusione, presentare ricorso, entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica del provvedimento di mancata ammissione o di esclusione, all'organo assembleare competente, che dovrà deliberare al riguardo in occasione della sua prima convocazione.

Art. 2 - Sede e anno sociale

La sede del CAI Liguria è stabilita a Genova in quanto capoluogo regionale. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dall'organo di amministrazione e non comporta modifica statu-

taria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'anno sociale e l'esercizio finanziario decorrono dall'1 (u-
no) gennaio e terminano al 31 (trentuno) dicembre.

Art. 3 - Organi del CAI Liguria

1. Sono organi del CAI Liguria:

a. l'Assemblea Regionale dei delegati (ARD);

b. il Comitato direttivo regionale (CDR);

c. il Presidente regionale (PR);

d. l'organo di controllo, nominato al verificarsi delle con-
dizioni di cui all'art. 30 D.Lgs. 117/2017;

e. l'organo di revisione, nominato al verificarsi delle con-
dizioni di cui all'art. 31 D.Lgs. 117/2017;

f. il Collegio dei probiviri, in forma regionale o interre-
gionale tra i gruppi regionali di Liguria-Piemonte-Valle
d'Aosta (LPV).

Art. 4 - Assemblea regionale dei delegati (ARD)

1. La ARD è l'organo sovrano del CAI Liguria. È composta dai
delegati di diritto ed elettivi, come annualmente definiti
per l'indizione della Assemblea dei Delegati (AD), di cui al
Titolo III dello Statuto CAI, in rappresentanza dei soci e
delle sezioni.

2. Il funzionamento della ARD è retto dalle norme previste dal
Regolamento Generale del CAI e dal Regolamento per l'AD, con
gli adattamenti indispensabili.

3. Le delibere della ARD sono vincolanti nei confronti dei so-

ci e delle sezioni del CAI Liguria.

4. La ARD ordinaria si svolge entro il termine perentorio del 15 aprile di ogni anno. Una seconda ARD congiunta con i Gruppi regionali (GR) di area LPV si svolge entro il 30 novembre di ogni anno. La ARD ordinaria, in prima convocazione, è validamente costituita e delibera con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei delegati; in seconda convocazione, è validamente costituita qualunque sia il numero dei delegati presenti e delibera a maggioranza dei delegati presenti.

5. La ARD straordinaria è convocata quando il CDR lo ritenga necessario, o quando ne sia fatta richiesta scritta dal Comitato Direttivo Centrale del CAI, o dall'organo di controllo, ricorrendo le condizioni e i requisiti del Codice del Terzo Settore, o da un terzo dei delegati aventi diritto al voto. La ARD straordinaria delibera e modifica lo statuto ed il regolamento del CAI Liguria con la presenza di almeno il sessanta per cento dei delegati ed il voto favorevole della maggioranza dei delegati; delibera lo scioglimento e la liquidazione del CAI Liguria nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti dei delegati; delibera su fusioni, scissioni e trasformazioni del CAI Liguria con il voto favorevole di almeno tre quarti dei delegati.

Art. 5 - Compiti dell'Assemblea Regionale dei Delegati (ARD)

1. La ARD ordinaria assolve le seguenti funzioni specifiche:

- | | |
|--|--|
| a. adotta lo Statuto del CAI Liguria; | |
| b. adotta il Regolamento del CAI Liguria; | |
| c. adotta i programmi annuali e pluriennali del CAI Liguria; | |
| d. elegge il PR, i componenti del CDR, i componenti dell'orga- | |
| no di controllo ricorrendone le condizioni di legge, e negli | |
| ulteriori casi previsti dalla legge, il soggetto incaricato | |
| della revisione legale dei conti; | |
| e. elegge i componenti del collegio dei probiviri, se in for- | |
| ma regionale; | |
| f. costituisce, conferma, unifica e sopprime organi tecnici | |
| territoriali operativi (OTTO), commissioni e altri organismi | |
| regionali destinati allo svolgimento di specifiche attività | |
| istituzionali, ne approva preventivamente i programmi an- | |
| nuali di attività, esercitando sugli stessi la funzione di | |
| indirizzo politico locale; | |
| g. elegge, su proposta del CDR, i componenti degli OTTO regio- | |
| nali; | |
| h. favorisce la creazione di coordinamenti e reti fra sezioni; | |
| i. delibera forme di coordinamento e di collaborazione stabili | |
| con altri Gruppi Regionali della stessa area interregionale; | |
| j. stabilisce annualmente, su proposta del CDR, il contributo | |
| ordinario da corrispondere da parte delle sezioni al CAI Ligu- | |
| ria per il suo funzionamento; | |
| k. approva l'operato del CDR, la relazione del presidente e di | |
| missione e i bilanci di esercizio, sociale ed economico pre- | |

ventivo.

1. delibera la promozione dell'azione di responsabilità nei confronti dei componenti degli organi sociali.

m. approva l'assunzione di partecipazioni del CAI Liguria in enti e/o associazioni di secondo grado, sempre in funzione del conseguimento degli scopi statutari.

2. La ARD straordinaria assolve le seguenti funzioni specifiche:

- delibera sulle modifiche da apportare allo Statuto e al Regolamento del CAI Liguria;

- delibera su fusioni, scissioni e trasformazioni in conformità allo Statuto CAI;

- delibera sullo scioglimento del CAI Liguria e sulla devoluzione del patrimonio.

Art. 6 - Compiti della ARD interregionale di Area LPV (Liguria, Piemonte, Valle d'Aosta)

1. La ARD congiunta di area LPV, organo di carattere interregionale, assolve le seguenti funzioni specifiche:

a. designa i candidati alle cariche elettive negli organi del CAI - esclusa l'AD; designa ed elegge i componenti del Comitato Centrale di Indirizzo e Controllo (CC) del CAI assegnati all'area come stabilito al titolo VII del Regolamento Generale;

b. elegge i componenti del collegio dei probiviri se in forma interregionale;

c. adotta, su proposta dei CDR, il regolamento per il funzionamento dell'area LPV e il regolamento per il funzionamento degli OTTO interregionali con il voto favorevole della maggioranza dei delegati di ciascuno dei GR interessati;

d. su proposta dei CDR costituisce, conferma, unifica e sopprime OTTO, commissioni e altri organismi interregionali destinati allo svolgimento di specifiche attività istituzionali, con il voto favorevole della maggioranza dei delegati di ciascuno dei GR interessati;

e. approva preventivamente i programmi annuali di attività degli OTTO, delle commissioni e di altri organismi interregionali, esercitando sugli stessi la funzione di indirizzo politico-locale;

f. elegge, su proposta dei CDR, i componenti degli OTTO interregionali.

Art. 7 - Comitato direttivo regionale (CDR)

1. Il CDR è l'organo esecutivo di gestione del CAI Liguria.

2. Il CDR è composto da otto consiglieri oltre al PR; è rinnovato parzialmente per un terzo ogni anno: due consiglieri nell'anno in cui elegge il PR, tre consiglieri in ciascuno degli altri due anni, con le modalità stabilite dal Regolamento.

3. Su proposta del PR, nella prima seduta dopo l'ARD di primavera, il CDR elegge fra i suoi componenti due vicepresidenti qualora vacanti; l'incarico dura fino al termine del mandato del consigliere designato.

4. Su proposta del PR, nella prima seduta dopo la sua elezione, il CDR nomina, con le modalità e i compiti specificati nel regolamento:

- a. il comitato elettorale regionale (CER);
- b. il segretario;
- c. il tesoriere.

5. Alle sedute del CDR sono invitati, senza diritto di voto, i componenti del CC (Comitato Centrale di Indirizzo e Controllo), del CDC (Comitato Direttivo Centrale) e del Collegio nazionale dei revisori dei conti del CAI appartenenti a sezioni di area LPV e i componenti dell'organo di controllo regionale.

6. I componenti del CDR partecipano alla ARD regionale e di area LPV; possono prendervi la parola senza diritto di voto, anche se delegati della propria sezione.

Art. 8 - Compiti del Comitato Direttivo Regionale (CDR)

1. Il CDR rappresenta il Club Alpino Italiano e unitariamente le sezioni e i soci del CAI Liguria.

2. Il CDR può perfezionare accordi e convenzioni ai fini istituzionali, senza però assumere impegni coinvolgenti le sezioni se non per programmi adottati dalla ARD, o per mandato delle sezioni interessate, o per espressa delega del CDC.

3. Il CDR assolve le seguenti funzioni specifiche:

- a. predispone i programmi annuali e pluriennali del CAI Liguria e li sottopone alle deliberazioni della ARD;
- b. fissa, secondo necessità, sedi e recapiti degli organi

del CAI Liguria;

c. redige lo Statuto e il Regolamento del CAI Liguria; redige, collaziona e riordina le proposte di modifica dello Statuto e del Regolamento del CAI Liguria, preparate per iniziativa propria o di un quinto dei delegati del CAI Liguria e ne sottopone il testo alla ARD;

d. redige il bilancio di esercizio, la relazione di missione e il bilancio preventivo e li sottopone all'approvazione della ARD;

e. predispone il bilancio sociale secondo le linee guida ministeriali e, dopo approvazione da parte della ARD, lo deposita presso il registro unico nazionale del Terzo Settore e lo pubblica sul proprio sito internet secondo le tempistiche di legge;

f. tiene aggiornati il libro delle assemblee regionali e interregionali LPV e delle relative delibere;

g. tiene aggiornati il libro delle riunioni e delle delibere proprie;

h. pone in atto le delibere della ARD;

i. promuove, indirizza e segue l'attività delle reti e dei coordinamenti locali di sezioni;

j. adotta propri regolamenti per l'organizzazione e per il funzionamento amministrativo interno; adotta gli atti e i provvedimenti gestionali e amministrativi, secondo le direttive impartite dalla ARD; è responsabile in via esclusiva

dell'amministrazione, della gestione e dei relativi risultati; cura la redazione del bilancio di esercizio secondo la modulistica predisposta, lo trasmette, non appena approvato dalla ARD, alla direzione del CAI e lo deposita presso il registro unico nazionale del Terzo Settore;

k. definisce e gestisce il budget del CAI Liguria per l'esercizio corrente in linea con il preventivo approvato dall'ARD;

l. propone alla ARD la costituzione, la conferma, l'unificazione e la soppressione degli organi tecnici regionali, anche in dimensione interregionale; ne controlla e coordina i programmi di attività approvati e i risultati, riferendone alla ARD;

m. delibera la costituzione di nuove sezioni e approva la costituzione di nuove sottosezioni;

n. coordina e controlla l'attività delle sezioni nel perseguimento delle finalità istituzionali; vigila che esse ottemperino alle norme statutarie e regolamentari, comunicandone al CDC le eventuali inosservanze;

o. delibera lo scioglimento delle sezioni nei casi previsti dal Regolamento Generale CAI; la liquidazione è fatta sotto il controllo del collegio nazionale dei revisori dei conti del CAI; se la sezione è ETS devono essere previste le modalità di cui all'art.9 del DLgs 17/2017;

p. designa i componenti degli OTTO regionali e, d'intesa

con i CDR di area LPV, di quelli interregionali;

q. costituisce gruppi di lavoro e ne nomina i componenti, fissando compiti, tempi e relativo budget;

r. collabora con le sezioni di altri GR che hanno strutture ricettive in Liguria e con altri GR ove sorgono strutture ricettive di sezioni liguri;

s. delibera su ogni questione o iniziativa di comune interesse demandata dalla ARD;

t. svolge ogni azione necessaria o utile al raggiungimento dei fini istituzionali del CAI.

4. Il CDR provvede alla organizzazione della ARD, anche delegando specifici compiti organizzativi alla sezione ospitante.

5. Il CDR promuove e attua iniziative di area LPV collaborando attivamente con i corrispettivi CDR di Piemonte e Valle d'Aosta.

Art. 9 - Presidente regionale (PR)

1. Il PR è il legale rappresentante del CAI Liguria; ha poteri di rappresentanza, che può delegare; ha la firma sociale.

2. Il PR assolve le seguenti funzioni specifiche:

a. convoca le ARD, anche in forma interregionale;

b. convoca e presiede il CDR;

c. presenta alla ARD la relazione generale annuale sullo stato del CAI Liguria;

d. pone in atto le delibere del CDR;

e. trasmette il bilancio di esercizio e il bilancio sociale alle sezioni e alla Sede centrale del Cai, dopo approvazione dell'ARD;

f. adotta delibere su questioni urgenti e indifferibili, che sottopone al CDR per la ratifica nella seduta immediatamente successiva.

3. In caso di impedimento il PR è sostituito da uno dei vicepresidenti da lui designato o, in mancanza di designazione, dal vicepresidente più anziano per carica.

Art. 10 - Organo di controllo

1. L'Organo di controllo, nominato al verificarsi delle condizioni di legge, vigila sulla correttezza contabile e sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale del CAI Liguria. È costituito da tre componenti, soci ordinari con anzianità di iscrizione non inferiore a due anni sociali completi; durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

2. L'organo di controllo, anche in forma monocratica, costituito in presenza dei previsti requisiti di legge, esercita le funzioni ad esso attribuite dall'art. 30 del D.Lgs 117/2017. Se collegiale l'organo di controllo è costituito da tre componenti; in tal caso, il requisito di iscrizione nel registro dei revisori legali deve essere posseduto da almeno uno dei componenti. L'organo di controllo dura in carica per tre esercizi e scade alla data dell'assemblea dei delegati convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo

esercizio della carica. Il CAI Liguria resta comunque sottoposto ai controlli dell'ordinamento centrale del CAI.

3. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

4. L'organo di controllo esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità statutarie, civiche, solidaristiche e di unità sociale.

5. Esso può esercitare, inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, c.1 del D.Lgs.117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso, esso è composto da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

6. I membri effettivi dell'organo di controllo sono invitati e assistono alle riunioni del comitato direttivo e alle assemblee dei delegati senza diritto di voto. L'organo di controllo deve riunirsi almeno ogni tre mesi, verbalizzando l'oggetto delle riunioni. Tiene aggiornato il libro delle riunioni e delle delibere.

7. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento, anche individualmente, procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni dell'Associazione.

8. È compito dell'organo di controllo:

- a. l'esame del bilancio consuntivo e del conto economico di previsione del CAI Liguria, predisponendo apposita relazione da presentare all'assemblea dei delegati;
- b. il controllo degli atti contabili ed amministrativi del CAI Liguria;
- c. la vigilanza sul rispetto dello statuto e del regolamento;
- d. la convocazione dell'assemblea dei delegati, nel caso di riscontro di gravi irregolarità contabili e amministrative o di impossibilità di funzionamento del comitato direttivo.

Art. 11 - Collegio dei probiviri

1. Il collegio dei probiviri costituisce organo giudicante di primo grado conformemente all'ordinamento del CAI. Può essere in forma regionale o interregionale LPV come da decisioni delle ARD interessate.

2. Il collegio è costituito da tre componenti effettivi e da tre supplenti. Le sue attribuzioni e modalità di funzionamento sono analoghe a quelle del corrispondente collegio nazionale dei probiviri.

3. Il collegio giudica e decide in primo grado sulle controversie interne deferite alla propria competenza, in conformità ai principi, alle procedure e nei termini stabiliti dal regolamento disciplinare del CAI. Le sue decisioni sono appellabili davanti al collegio nazionale dei probiviri.

Art. 12 - Organi tecnici territoriali operativi (OTTO)

1. Specifico regolamento interregionale definisce le modalità di funzionamento degli organi tecnici territoriali operativi (OTTO) LPV.

2. Le modalità di funzionamento degli OTTO regionali sono stabilite dal CDR in riferimento al regolamento interregionale in quanto applicabile.

Art. 13 - Divieti e obblighi del CAI Liguria

1. Il CAI Liguria non stabilisce e non mantiene rapporti diretti con enti che abbiano competenza amministrativa su un territorio che comprende, anche in parte, la zona di un altro GR, senza preventivo accordo del GR interessato.

2. Il CAI Liguria non aggiunge alla propria denominazione ufficiale il nome di altri enti od organizzazioni né il riferimento a qualunque altro tipo di organizzazione esterna o estranea al CAI. Espone nella propria sede lo stemma del CAI.

3. Il CAI Liguria è obbligato a depositare il bilancio consuntivo e il bilancio sociale approvato dall'ARD presso il registro unico nazionale del Terzo settore e a pubblicarli sul sito internet del CAI Liguria nelle tempistiche previste per legge.

4. Il CAI Liguria è obbligato nei confronti della Sede centrale del CAI a:

a. presentare, entro il termine fissato dal calendario degli adempimenti per l'AD, una relazione riassuntiva dell'attività svolta nell'anno precedente e il bilancio di

esercizio;

b. trasmettere l'elenco degli eletti alle cariche sociali e il recapito ufficiale entro trenta giorni dalle votazioni o dalla loro variazione;

c. trasmettere al CAI centrale l'elenco dei designati alle cariche negli organi del CAI e le schede delle votazioni per la carica di CC, entro trenta giorni dalle votazioni;

d. trasmettere lo Statuto e il Regolamento del CAI Liguria e le loro modifiche, entro trenta giorni dall'adozione da parte dell'ARD;

e. usare lo stemma del CAI, rispettando i modelli ufficialmente adottati e depositati, in conformità a quanto stabilito nello Statuto del CAI per quanto riguarda disegno, colori e proporzioni, concedendone l'uso per iniziative locali che abbiano il proprio patrocinio;

f. inviare alla biblioteca nazionale del CAI, a titolo gratuito, almeno due copie di ogni pubblicazione di qualunque tipo e per qualunque motivo edita o patrocinata.

Art. 14 - Patrimonio del CAI Liguria

1. Il patrimonio del CAI Liguria è indivisibile ed è costituito dai beni mobili e immobili, dal fondo patrimoniale di garanzia, dalle eventuali riserve, dagli utili ed avanzi di gestione e da qualsiasi altro bene o somma che pervenga a qualunque titolo o venga erogata da enti o privati all'associazione per il raggiungimento degli scopi statutari.

Il patrimonio è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ai sensi dell'art.8, comma 1, del D.Lgs.117/2017.

2. Il fondo patrimoniale di garanzia, fissato in 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero) euro, è costituito mediante segregazione degli avanzi di gestione.

3. Le entrate associative sono costituite dai contributi annuali della sede centrale, dai contributi ordinari annuali delle sezioni regionali, da proventi derivanti dalla gestione e da altre iniziative, da contributi liberali dei soci, di associazioni o di Enti pubblici e privati e da ogni ulteriore entrata a qualsiasi legittimo titolo.

4. L'associazione può effettuare raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs 17/2017.

5. I soci non hanno alcun diritto sul patrimonio associativo. È vietata la distribuzione fra i soci, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione.

6. I fondi liquidi dell'associazione, che non siano necessari per le esigenze di cassa, devono essere depositati in un conto corrente bancario o postale intestato alla stessa. Le entrate sociali devono essere impiegate per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle statutariamente previste, così come gli utili e gli avanzi di gestione.

Art. 15 - Scritture contabili - bilancio di esercizio e relazione di missione

1. Il bilancio di esercizio, redatto dal CDR, è formato dallo stato patrimoniale e dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione.

2. La relazione di missione, redatta dal CDR, illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie; inoltre documenta il carattere secondario e strumentale delle attività secondarie, ove svolte.

3. Il bilancio di esercizio è redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, sentito il consiglio nazionale del Terzo settore.

Art.16 - Bilancio sociale

1. Il bilancio sociale è redatto dal CDR, al ricorrere dei presupposti di legge, secondo le linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Dopo approvazione da parte dell'ARD è depositato presso il registro unico nazionale del Terzo Settore e pubblicato sul sito internet del CAI Liguria, secondo le tempistiche previste dalla legge.

Art.17 - Libri sociali obbligatori

1. Il CAI Liguria predispone, detiene ed aggiorna i seguenti libri:

a. il libro delle assemblee e delle relative delibere, in cui sono trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;

b. i libri delle riunioni e delle delibere del CDR, dell'organo di controllo e di ogni altro organo sociale.

2. I soci hanno diritto di esaminare in qualunque momento i libri sociali, secondo le modalità previste nel regolamento del CAI Liguria.

Art. 18 - Cariche sociali e incarichi

1. Tutte le cariche del CAI Liguria, inclusi gli organi tecnici regionali e interregionali, sono elettive a titolo gratuito, fatto salvo quanto previsto in relazione ai soggetti che, in possesso della qualifica di revisore legale, facciano parte dell'Organo di controllo o di revisione legale dei conti ex artt.30 e 31 del D.Lgs 117/17, e fatto salvo rimborso delle sole spese di missione. Le elezioni e le designazioni sono effettuate con voto libero e segreto, senza alcuna limitazione. I soci o delegati minori di età debbono essere rappresentati dall'esercente la potestà genitoriale.

2. Possono essere candidati alle cariche di cui al comma precedente i soci maggiorenni, ordinari e famigliari, dopo almeno due anni compiuti dalla loro adesione al CAI, in possesso delle competenze ed esperienze inerenti alla carica. Gli eletti durano in carica tre esercizi. Essi sono rieleggibili una prima volta e lo possono essere ancora dopo almeno un anno di interruzione.

3. I componenti del CER, il segretario e il tesoriere durano anch'essi in carica tre esercizi e sono sempre rinominabili.

Art. 19 - Scioglimento del CAI Liguria

1. L'eventuale scioglimento del CAI Liguria, deliberato dall'ARD straordinaria ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, comma 5, del presente Statuto, avverrà secondo le previsioni di cui all'art. 9 del D.Lgs 117/2017, al quale si conformano le presenti disposizioni statutarie e il suo patrimonio sarà devoluto, previo parere positivo del competente ufficio regionale afferente al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Gruppo Regionale CAI dell'Area LPV costituito in ETS o, in mancanza, ad altro Gruppo Regionale CAI operante sul territorio nazionale, purchè costituito in ETS o, in ulteriore mancanza, ad altro ente del Terzo Settore, secondo le deliberazioni dell'organo statutario competente.

Art. 20 - Regolamento del CAI Liguria

1. Il Regolamento del CAI Liguria - individuando quando necessario gli organi o le strutture territoriali competenti, le sedi e i termini - traduce in procedure i principi statutari, in particolare per quanto riguarda:

- a. conseguimento dei fini istituzionali e sociali, recapiti, uso del logo;
- b. attribuzione e rinnovo dei consiglieri;
- c. funzionamento del CDR, comitato di presidenza, segretario

e tesoriere;

d. preparazione e funzionamento dell'ARD;

e. regolamento per il funzionamento dell'area LPV;

f. regolamento per il funzionamento degli organi tecnici interregionali;

g. cariche sociali e incarichi.

2. In tutti i casi contemplati nel comma 1, il regolamento del CAI Liguria può rinviare a specifici regolamenti purché nel regolamento stesso siano individuati gli organi responsabili della redazione e della approvazione degli stessi.

3. Il CDR coordina le disposizioni del regolamento con le norme dello statuto entro sei mesi dalla ARD.

Art. 21 - Modifiche allo statuto e al regolamento del CAI Liguria

1. Le modifiche allo statuto e al regolamento del CAI Liguria sono inoltrate in plico unico - nel testo integrale redatto dal CDR - ai presidenti e a tutti i delegati elettivi presso le rispettive sezioni, almeno trenta giorni di calendario prima della ARD e sono sdottate dall'ARD straordinaria ai sensi di quanto previsto dall'art.4, comma 5, del presente Statuto.

2. Lo statuto acquista efficacia solo dopo l'approvazione da parte del CC del CAI.

3. L'adeguamento dello statuto e del regolamento del CAI Liguria alle modifiche dell'ordinamento del CAI è atto dovuto e

deve essere compiuto entro il termine perentorio di un anno dalla comunicazione di adozione delle modifiche dell'ordinamento del CAI da parte del CDC; è adottato dal CDR con propria delibera da portare ad approvazione della ARD nella prima seduta utile.

4. Dopo ogni modifica dello statuto e del regolamento Generale del CAI, e dello statuto e del regolamento del CAI Liguria adottata dalla ARD, il CDR cura la collazione dei testi; la uniformazione delle parti dello statuto e del regolamento del CAI Liguria non modificate alle modifiche adottate, in particolare per quanto riguarda i termini utilizzati, le denominazioni di organi, strutture, uffici, il riordino della numerazione delle parti, titoli e articoli, nonché il controllo dei riferimenti e dei rinvii esistenti. Gli interventi sopra indicati non costituiscono modifica dello statuto.

Art. 22 - Disposizioni finali e transitorie

1. Per quanto non previsto nel presente statuto si rimanda alla normativa vigente di cui al D.Lgs. 117/2017 e relative disposizioni di attuazione, nonché allo statuto ed al regolamento generale del Club Alpino Italiano e, in quanto compatibili, alle norme del Codice Civile.

2. L'assunzione del titolo di ETS è subordinata all'iscrizione dell'associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

In originale firmato:

Manfredi Roberto

NOTAIO ENRICO MAMBRETTI

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE FIRMATA A SENSI DI LEGGE ESTESA
PER PAGINE**

TORINO, LI '

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento cartaceo,
ai sensi dell'articolo 22 comma 1 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005
n. 82, già modificato dall'art. 15 del Decreto Legislativo 30 dicembre
2010 n. 235, firmato digitalmente come per Legge, che si rilascia per
gli usi consentiti.

Torino, lì 19 giugno 2025